



COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

Determinazione

Proposta nr. 10 del 24/01/2018

Determinazione nr. 43 del 25/01/2018

Servizio Autonomo Centrale Unica di Committenza Consortile

OGGETTO: CUCC - UTI AGRO AQUILEIESE - Procedura aperta per la selezione di un Ente attuatore, per la co-progettazione e la successiva gestione dei servizi rientranti nel quadro del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) nell'ambito dei territori comunali di Cervignano del Friuli, Aquileia e Terzo d'Aquileia. - Determina a contrarre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- il Comune di Cervignano del Friuli - Servizio Autonomo Centrale Unica di Committenza Consortile in base alla convenzione n. 69 del 13.12.2017 - "CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI E L'UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE "AGRO AQUILEIESE PER IL SUPPORTO E COLLABORAZIONE IN FASE DI AVVIO DELLA RIFORMA MEDIANTE L'UTILIZZO DEI SERVIZI COMUNALI CON ESCLUSIONE DEI SERVIZI TRASFERITI AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA L.R. N. 26 DEL 2014" - svolgerà le procedure di gara inerenti l'affidamento dei servizi in oggetto in nome e per conto dell'UTI Agro Aquileiese, in capo alla quale rimarranno in ogni caso tutti i rapporti contrattuali relativi alla realizzazione del servizio.

- tutti i rapporti contrattuali relativi alla realizzazione del servizio rimarranno in ogni caso in capo all'UTI Agro Aquileiese.

- l'UTI Agro Aquileiese con nota del 24.12.2018 protocollo al n. 1022 ha richiesto, in base alla predetta convenzione, che il Comune di Cervignano proceda all'indizione e svolgimento della gara per l'affidamento del servizio in oggetto.

RICHIAMATE:

- la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'UTI "Agro Aquileiese" n. 2 del 18.01.2018 avente ad oggetto "Accettazione delega ai sensi dell'art. 28 della LR n. 26 del 2014, in nome e per conto dei Comuni aderenti, alla gestione delle attività necessarie all'adesione al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati con la relativa partecipazione al Bando SPRAR pubblicato dal Ministero dell'Interno mediante realizzazione di specifici progetti" con cui si è

recepita la delega dei Comuni di procedere con quanto necessario all'avvio del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) con mandato di rappresentanza esterna ed unitaria nei confronti di terzi.

- la determinazione del Servizio Sociale dei Comuni dell'UTI n. 21 del 23.01.2018 avente ad oggetto *"Indizione Istruttoria pubblica aperta finalizzata alla selezione di un Ente attuatore, per la co-progettazione e la successiva gestione dei servizi rientranti nel quadro del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) nell'ambito dei territori comunali di Cervignano del Friuli, Aquileia e Terzo d'Aquileia."*, le cui premesse si intendono integralmente qui riportate, con la quale è stata indetta l'istruttoria finalizzata alla selezione di un Ente attuatore, per la co-progettazione e la successiva gestione dei servizi rientranti nel quadro del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) nell'ambito dei territori comunali di Cervignano del Friuli, Aquileia e Terzo d'Aquileia e sono stati approvati:

- il capitolato SPRAR;
- le linee guida per la co-progettazione;
- lo schema di Piano finanziario.

CONSIDERATO che:

- per poter procedere alle fasi esecutive si rende necessario individuare, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il fine, l'oggetto, la forma, le clausole essenziali e le modalità di scelta del contraente;

- con la determinazione, sopra richiamata, sono, tra l'altro, stati individuati il fine, l'oggetto, la forma, le clausole essenziali;

- si rende pertanto necessario stabilire le modalità di scelta del contraente.

CONSIDERATO che l'affidamento di cui all'oggetto:

- è relativo ai servizi per la co-progettazione e la successiva gestione dei servizi rientranti nel quadro del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) nell'ambito dei territori comunali di Cervignano del Friuli, Aquileia e Terzo d'Aquileia;

- il CPV di riferimento è: 85310000-5 – "Servizi di assistenza sociale" e pertanto l'affidamento rientra nel "Titolo VI – Regime particolari di appalto – Capo II – Appalti di servizi sociali e di altri servizi nei settori ordinari" essendo il CPV presente nell'elencazione dell'allegato IX del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;

- l'importo del budget relativo al servizio è superiore alle soglie di cui all'art. 35, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50.

CONSIDERATO che le **"Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali"** approvate con deliberazione dell'ANAC n. 32 del 20.01.2016, con le opportune trasposizioni rispetto al nuovo codice rimangono comunque valide nei principi generali, prevedono:

- **al punto 5** - **"La co-progettazione"** specificando i criteri e le modalità per lo svolgimento delle attività di co-progettazione con i soggetti del Terzo settore e indicando tra l'altro:

- *"La co-progettazione si sostanzia in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale e che trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell'impegno privato nella funzione sociale. Conseguentemente, tale strumento può essere utilizzato per promuovere la realizzazione degli interventi previsti nei piani di zona attraverso la*

concertazione, con i soggetti del terzo settore, di forme e modalità di:

- *inclusione degli stessi nella rete integrata dei servizi sociali;*
- *collaborazione fra P.A. e soggetti del terzo settore;*
- *messa in comune di risorse per l'attuazione di progetti e obiettivi condivisi."*

- *"In, particolare, in linea con i modelli già sperimentati in diverse realtà territoriali, il percorso di co-progettazione potrebbe essere articolato nelle seguenti fasi:*

a) *pubblicazione di un avviso di interesse con cui si rende nota la volontà di procedere alla co-progettazione. Nell'avviso sono indicati un progetto di massima, nonché i criteri e le modalità che saranno utilizzati per l'individuazione del progetto o dei progetti definitivi;*

b) *individuazione del soggetto o dei soggetti partner dell'ente mediante una selezione volta a valutare i seguenti aspetti:*

- *possesso dei requisiti di ordine generale (al riguardo sembra opportuno adottare i criteri previsti dall'art. 38 dello Codice dei Contratti), tecnici, professionali e sociali (tra cui l'esperienza maturata);*

- *caratteristiche della proposta progettuale;*

- *costi del progetto;*

c) *avvio dell'attività vera e propria di co-progettazione, con la possibilità di apportare variazioni al progetto presentato per la selezione degli offerenti;*

d) *stipula della convenzione."*

- *"Le amministrazioni devono favorire la massima partecipazione dei soggetti privati alle procedure di co-progettazione e adottare metodi di selezione che prevedano l'accertamento del possesso dei requisiti d'affidabilità morale e professionale in capo ai partecipanti e l'adeguata valutazione delle caratteristiche e dei costi del progetto presentato. La titolarità delle scelte deve sempre permanere in capo alle amministrazioni, cui compete la predeterminazione degli obiettivi generali e specifici degli interventi delle aree di intervento, della durata del progetto e delle caratteristiche essenziali dei servizi da erogare."*

- **al punto 7** - *"Gli affidamenti dei servizi e delle forniture nel settore dell'accoglienza ai richiedenti e titolari di protezione internazionale" indicano tra l'altro:*

- *"La questione dell'affidamento dei servizi di accoglienza è stata affrontata dall'Autorità, tra l'altro, con le deliberazioni n. 25/2012 e n. 7/2014, specificando **che i servizi resi per la gestione dei centri di accoglienza possono essere qualificati come servizi sociali rientranti nell'allegato IIB del Codice dei Contratti.** (oggi allegato IX del Codice) Pertanto, per la scelta dei soggetti attuatori:*

i) *«le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a rispettare i principi del Trattato, dai quali discende anche il vincolo di predeterminazione dei criteri selettivi nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa in ragione di un'analitica indicazione delle componenti della prestazione»;*

ii) *«quando il valore dell'appalto sia superiore alla soglia comunitaria è opportuna una pubblicazione a livello comunitario, in ossequio al principio di trasparenza (cui è correlato il principio di pubblicità), richiamato dall'art. 27 D.Lgs. 163/2006 come applicabile anche ai contratti c.d. esclusi»;*

iii) *«in caso di utilizzo di risorse pubbliche, nell'ambito di un progetto di co-progettazione, l'individuazione del soggetto privato affidatario dei servizi va effettuata mediante confronto*

concorrenziale nel rispetto dei principi generali della trasparenza e della par condicio».

- "A tal fine devono seguire le indicazioni già fornite al paragrafo 2 delle presenti Linee guida per favorire la massima partecipazione, **la rotazione dei soggetti affidatari** e l'accesso al mercato delle piccole e medie imprese, anche prevedendo l'affidamento per lotti, la partecipazione in forma aggregata il ricorso all'istituto dell'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di capacità economica, tecnica e professionale oppure la possibilità di subappaltare una parte del servizio."

CONSIDERATO che il **D.Lgs. 18.04.2016, n. 50** "Codice dei contratti pubblici" per gli affidamenti di cui trattasi prevede:

- al Titolo VI - "Regimi particolari di appalto" - Capo II - "Appalti di servizi sociali e di altri servizi nei settori ordinari":

- **all'art. 142** - "Pubblicazione degli avvisi e dei bandi":

al comma 1: "Le stazioni appaltanti che intendono procedere all'aggiudicazione di un appalto pubblico per i servizi di cui all'allegato IX rendono nota tale intenzione con una delle seguenti modalità:

a) mediante un bando di gara, che comprende le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera F, conformemente ai modelli di formulari di cui all'articolo 72;"

al comma 3: "Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un appalto pubblico per i servizi di cui all'allegato IX rendono noto il risultato della procedura d'appalto mediante un avviso di aggiudicazione, che contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera H, conformemente ai modelli di formulari di cui all'articolo 72. "

al comma 4: "Per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35, i modelli di formulari di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo sono stabiliti dalla Commissione europea mediante atti di esecuzione."

al comma 5-ter: "L'affidamento dei servizi di cui al comma 5-bis deve garantire la qualità, la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti."

al comma 5-sexies: "Si applicano le procedure di aggiudicazione di cui agli articoli da 54 a 58 e da 60 a 65."

al comma 5-septies: "Oltre a quanto previsto dai commi da 1 a 5-sexies, devono essere, altresì, applicate per l'aggiudicazione le disposizioni di cui agli articoli 68, 69, 75, 79, 80, 83 e 95, adottando il criterio aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo."

- **all'art. 143** - "Appalti riservati per determinati servizi":

al comma 1: "Le stazioni appaltanti possono riservare alle organizzazioni di cui al comma 2 il diritto di partecipare alle procedure per l'aggiudicazione di appalti pubblici esclusivamente per i servizi sanitari, sociali e culturali di cui all'allegato IX, identificati con i codici CPV da 85000000-9 a 85323000-9"

al comma 2: "Gli affidamenti di cui al comma 1 devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:

a) l'organizzazione ha come obiettivo statutario il perseguimento di una missione di servizio pubblico legata alla prestazione dei servizi di cui al comma 1;

b) i profitti dell'organizzazione sono reinvestiti al fine di conseguire l'obiettivo dell'organizzazione. Se i profitti sono distribuiti o redistribuiti, ciò dovrebbe basarsi su considerazioni partecipative;

c) le strutture di gestione o proprietà dell'organizzazione che esegue l'appalto sono basate su principi di azionariato dei dipendenti o partecipativi, ovvero richiedono la partecipazione attiva di dipendenti, utenti o soggetti interessati;

d) l'amministrazione aggiudicatrice interessata non ha aggiudicato all'organizzazione un appalto per i servizi in questione a norma del presente articolo negli ultimi tre anni.”

al comma 3: “La durata massima del contratto non supera i tre anni.”

CONSIDERATO che il **D.P.C.M. 30.03.2001** “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della L. 8 novembre 2000, n. 328.” per gli affidamenti di cui trattasi prevede:

- **all'art. 7** - “Enti del Terzo settore”:

“Al fine di affrontare specifiche problematiche sociali, valorizzando e coinvolgendo attivamente i soggetti del terzo settore, i comuni possono indire istruttorie pubbliche per la co-progettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del terzo settore esprimono disponibilità a collaborare con il comune per la realizzazione degli obiettivi. Le regioni possono adottare indirizzi per definire le modalità di indizione e funzionamento delle istruttorie pubbliche nonché per la individuazione delle forme di sostegno.”

CONSIDERATO che il **D.Lgs. 03.07.2017, n. 117** “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.” per gli affidamenti di cui trattasi prevede:

- **all'art. 4** - “Enti del Terzo settore”:

“Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.”

- **ai Titoli III, IV e V**, anche con riferimento ai soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, la forma giuridica, gli organi sociali, la rappresentanza legale, gli organi di controllo e di revisione contabile degli Enti del Terzo settore.

CONSIDERATO che la **L.R. 31.03.2006, n. 6** “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” prevede:

- **all'art. 4** - “Destinatari del sistema integrato”:

“1. Hanno diritto ad accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato le persone residenti in regione di seguito indicate:

c) gli stranieri individuati ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

d) i titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante

norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta).

2. Ai profughi, agli stranieri e agli apolidi sono garantite le prestazioni previste dall'articolo 2, comma 1, della legge 328/2000.”

- **all'art. 14** - “Terzo settore, volontariato e altri soggetti senza scopo di lucro”:

“1. La Regione e gli enti locali, in attuazione del principio di sussidiarietà e al fine di valorizzare le risorse e le specificità delle comunità locali regionali, **riconoscono il ruolo sociale dei soggetti del terzo settore e degli altri soggetti senza scopo di lucro** e promuovono azioni per il loro sviluppo, qualificazione e sostegno.

2. Ai fini della presente legge si considerano soggetti del terzo settore:

- a) gli enti e le istituzioni appartenenti al settore privato-sociale e operanti senza fini di lucro;
- b) le cooperative sociali e loro organismi rappresentativi;
- c) le organizzazioni di volontariato;
- d) le associazioni di promozione sociale;
- e) le fondazioni.”

- **all'art. 35** - “Affidamento dei servizi”:

“1. Per l'affidamento dei servizi del sistema integrato si procede all'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenuto conto dei diversi elementi di qualità dell'offerta. È esclusa l'aggiudicazione basata esclusivamente sul criterio del prezzo più basso. Alla valutazione del prezzo offerto non può essere attribuito più del 15 per cento dei punti totali previsti in sede di capitolato d'appalto.

3. Alla realizzazione degli interventi e servizi di cui alla presente legge si provvede secondo modalità che ne garantiscano la continuità.

4. Al soggetto aggiudicatario dei servizi è fatto divieto, pena la revoca dell'affidamento, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge, di subappaltare i servizi stessi.”

CONSIDERATO che la **L.R. 09.12.2015, n. 31** “Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate” prevede:

- **all'art. 11** - “Interventi regionali a sostegno del diritto d'asilo”:

“2. A tal fine, attraverso il Tavolo istituzionale regionale sulla protezione internazionale, la Regione partecipa all'attuazione delle strategie operative, definite dal Tavolo di coordinamento nazionale o regionale del Ministero degli interni, e all'elaborazione delle strategie regionali, garantendo il **costante coinvolgimento degli Enti locali**, degli Enti del servizio sanitario regionale e **delle realtà associative e del terzo settore nell'organizzazione**, nei confronti dei richiedenti asilo e dei rifugiati, di un sistema di accoglienza territoriale quanto più diffusa, inclusiva e condivisa con le comunità, di servizi di mediazione culturale e di tutela contro la tratta e ogni forma di schiavitù.”

CONSIDERATO che il **Decreto 10.08.2016 del Ministero dell'Intero** in merito ai requisiti di partecipazione degli “Enti attuatori” prevede:

- **all'art. 21** - “Enti attuatori”:

- “1. Per la realizzazione dei servizi descritti dalle presenti linee guida l'ente locale può

avvalersi di uno o più enti attuatori, selezionati attraverso procedure espletate nel rispetto della normativa di riferimento.

- 2. **Gli enti attuatori devono possedere una pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale, comprovata da attività e servizi in essere, al momento della presentazione della domanda di contributo,**

- 3. **Nel caso gli enti attuatori siano consorzi, è obbligatorio - fin dalle procedure di individuazione messe in atto dall'ente locale proponente - indicare nello specifico la/e consorziata/e erogante/i i servizi indicati nel presente decreto.**

- 4. **Nel caso in cui l'ente attuatore sia una ATI/ATS/RTI, raggruppata in forma orizzontale tutti i partecipanti sono chiamati a possedere il requisito della pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in carico dei richiedenti e titolari di protezione internazionale o umanitaria nonché, eventualmente, dei minori.**

5. **Nel caso in cui l'ente attuatore sia una ATI/ATS/RTI, raggruppata in forma verticale i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di pluriennale e consecutiva esperienza ciascuno relativamente ai servizi di propria competenza, che devono essere chiaramente indicati dal documento di costituzione.**

6. **E' data la possibilità di formalizzare l'associazione o il raggruppamento anche successivamente all'ammissione dell'ente locale al finanziamento, in ogni caso nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dalla vigente normativa di riferimento."**

- **all'art. 24 - "Costi inammissibili", comma 4:**

"4. E' vietato il subappalto della gestione dei servizi di accoglienza finanziati. Si considera subappalto anche il frazionamento dei singoli servizi previsti dalla domanda di contributo, in capo direttamente all'ente locale proponente o degli eventuali enti attuatori."

RITENUTO che la selezione di cui all'oggetto si sostanzia nelle seguenti fasi:

1) Selezione :

- selezione dell'operatore (Ente attuatore) con cui effettuare la co-progettazione propedeutica e necessaria alla presentazione della domanda di finanziamento al Ministero dell'Interno ai sensi del Decreto 10.08.2016 e la successiva gestione del servizio;

2) Co-progettazione:

- co-progettazione con l'operatore prescelto secondo le "Linee guida per la co-progettazione" approvate con la determinazione del Servizio Sociale dei Comuni dell'UTI n. 21 del 23.01.2018;

- presentazione della domanda di finanziamento al Ministero dell'Interno;

- stipula della convezione con l'operatore prescelto ad avvenuta concessione del finanziamento da parte del Ministero dell'Interno;

3) Esecuzione:

- esecuzione del servizio di accoglienza.

RITENUTO, pertanto, alla luce ed in applicazione delle norme e disposizioni nazionali e regionali sopra richiamate, di procedere all'affidamento della selezione dell'Ente attuatore per il servizio in oggetto, in applicazione dell'articolo 142 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 nel quale rientrano i servizi in oggetto (Punto "7" delle "Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali" approvate con deliberazione dell'ANAC n. 32 del 20.01.2016), secondo i seguenti elementi:

- di procedere all'affidamento della selezione e dei relativi servizi di accoglienza (aggiudicazione definitiva) in due fasi:

1) prima fase: affidamento delle attività di co-progettazione ai fini della presentazione della domanda di finanziamento al Ministero dell'interno;

2) seconda fase: affidamento del servizio di accoglienza, ad avvenuta concessione del finanziamento da parte del Ministero dell'Interno, e successiva sottoscrizione della convenzione regolante i rapporti tra l'UTI Agro Aquileiese e l'Ente attuatore come definito dal Decreto 10.08.2016 del Ministero dell'Intero;

- indizione di procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, trattandosi di affidamento di servizi in ambito sociale di importo superiore alla soglia di cui all'art. 35, lettera d) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;

- di riservare la procedura aperta, ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, agli Enti del Terzo settore, come definiti dall'art. 4 del D.Lgs. 03.07.2017, n. 117 e dall'art. 14 della L.R. 31.03.2006, n. 6, in quanto da un lato il tipo di servizio richiesto, comprese le attività di co-progettazione, risulta più aderente alle finalità degli Enti del Terzo settore, in ossequio alle norme sopra citate in materia di interventi in campo socio assistenziale e di valorizzazione proprio degli Enti del Terzo settore, e dall'altro che lo schema del Decreto 10.08.2016 del Ministero dell'Intero e del Manuale unico di rendicontazione dello SPRAR, prevedendo sostanzialmente una rendicontazione in base alle spese sostenute, sia più aderente alle finalità degli Enti del Terzo settore senza fini di lucro che ad operatori commerciali che non troverebbero riconosciuta la possibilità di preventivare né una quota per le spese generali né per l'eventuale utile;

- di formulare il bando di gara, comprendente le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera F, secondo i modelli di formulari di cui all'articolo 72 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 ed i formulari stabiliti dalla Commissione europea;

- di stabilire che i termini di pubblicazione sarà almeno pari a giorni 35, così come indicato all'art. 60 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, decorrente dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 2, comma 6 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02.12.2016;

- di procedere all'affidamento secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto stabilito dall'art. 95, comma 3 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio;

- di stabilire che la ripartizione del punteggio tra elementi dell'offerta tecnica e quelli dell'offerta economica sarà: 85 punti per l'offerta qualitativa e 15 punti per l'offerta quantitativa;

- di stabilire che i criteri e sub-criteri di valutazione dell'offerta tecnica saranno quelli definiti ed indicati nel capitolato speciale d'appalto approvato con la determinazione del Servizio Sociale dei Comuni dell'UTI n. 21 del 23.01.2018;

- di stabilire che, ai sensi dell'art. 24, comma 4 del Decreto 10.08.2016 del Ministero dell'Intero e dell'art. 35 della L.R. 31.03.2006, n. 6, è fatto divieto, pena la revoca dell'affidamento, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge, di subappaltare i servizi stessi;

- di stabilire che l'eventuale avvalimento dei requisiti di partecipazione sarà ammesso solo tra operatori facenti parte del Terzo settore;

- di stabilire i requisiti di capacità economica e finanziaria, ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50:

a) fatturato minimo annuo: di aver svolto attività nella presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale per un importo medio annuo almeno pari al budget annuo inerente il presente affidamento (€ 536.550,00), calcolato come media degli ultimi 3 anni (2015 – 2016 -

2017).

- di stabilire i requisiti di capacità tecniche e professionali, ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 in conformità a quanto stabilito dall'art. 21 del il Decreto 10.08.2016 del Ministero dell'Intero in :

a) pluriennale (almeno due anni) e consecutiva esperienza nella presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale dimostrata mediante attività e servizi in essere al momento della presentazione della domanda di contributo (le attività ed i servizi dovranno essere attivi almeno fino al 31.03.2018, data presunta di presentazione della domanda di finanziamento al Ministero).

- che l'attivazione dei servizi sarà in ogni caso subordinata alla concessione del finanziamento da parte del Ministero dell'Interno;

- di non procedere all'aggiudicazione al concorrente a cui siano stati aggiudicati servizi a norma dell'art. 143 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 negli ultimi tre anni;

- di stabilire che la durata della gestione dei servizi sarà di anni 3 a decorrere dalla sottoscrizione della convenzione con l'Ente attuatore.

RITENUTO di procedere all'approvazione degli elaborati di gara, nei quali sono indicate le condizioni per la partecipazione dei concorrenti e le modalità di aggiudicazione, i criteri di valutazione e svolgimento della gara stessa, all'uopo predisposti dal Servizio competente e precisamente:

- bando di gara;
- disciplinare di gara;
- modelli allegati.

RITENUTO di procedere, ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e delle disposizioni indicate nel D.M. 02.12.2016 del Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti, alla pubblicazione del bando di gara e dei relativi allegati per un tempo almeno pari a 35 giorni come segue:

- sulla Gazzetta ufficiale della Comunità Europea;
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- su due quotidiani a tiratura nazionale e su due quotidiani a tiratura locale;
- sul sito dell'ANAC;
- sul sito dell'Osservatorio Regionale;
- sul sito internet del Comune;
- all'Albo pretorio.

DATO ATTO che con successivo atto l'UTI provvederà ad assumere i relativi impegni in bilancio in merito al contributo a favore dell'ANAC ed ad affidare le pubblicazioni obbligatorie (GURI e quotidiani).

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell'ente e delle partecipate.

VISTI:

- il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 – “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

- il D.Lgs. 19.04.2017, n. 56 – “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile, n. 50”;

- le Linee guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1005 del 21.09.2016”;

- il Comunicato del Presidente dell'ANAC di data 26.10.2016 – “Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE.”

- le norme precedentemente richiamate.

RITENUTO di procedere in merito.

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni.

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità.

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.

DETERMINA

1) - DI INDIRE, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, in applicazione dell'articolo 142 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 nel quale rientrano i servizi in oggetto (Punto “7” delle “Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali” approvate con deliberazione dell'ANAC n. 32 del 20.01.2016), per la “SELEZIONE DI UN ENTE ATTUATORE, PER LA CO-PROGETTAZIONE E LA SUCCESSIVA GESTIONE DEI SERVIZI RIENTRANTI NEL QUADRO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR) NELL'AMBITO DEI TERRITORI COMUNALI DI CERVIGNANO DEL FRIULI, AQUILEIA E TERZO D'AQUILEIA” - CIG: 7363836DB1.

2) - DI STABILIRE che la procedura aperta sarà svolta secondo i seguenti elementi:

- di procedere all'affidamento della selezione e dei relativi servizi di accoglienza (aggiudicazione definitiva) in due fasi:

1) prima fase: affidamento delle attività di co-progettazione ai fini della presentazione della domanda di finanziamento al Ministero dell'interno;

2) seconda fase: affidamento del servizio di accoglienza, ad avvenuta concessione del finanziamento da parte del Ministero dell'Interno, e successiva sottoscrizione della convenzione regolante i rapporti tra l'UTI Agro Aquileiese e l'Ente attuatore come definito dal Decreto 10.08.2016 del Ministero dell'Interno;

- indizione di procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, trattandosi

di affidamento di servizi in ambito sociale di importo superiore alla soglia di cui all'art. 35, lettera d) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;

- di riservare la procedura aperta, ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, agli Enti del Terzo settore, come definiti dall'art. 4 del D.Lgs. 03.07.2017, n. 117 e dall'art. 14 della L.R. 31.03.2006, n. 6, in quanto da un lato il tipo di servizio richiesto, comprese le attività di progettazione, risulta più aderente alle finalità degli Enti del Terzo settore, in ossequio alle norme sopra citate in materia di interventi in campo socio assistenziale e di valorizzazione proprio degli Enti del Terzo settore, e dall'altro che lo schema del Decreto 10.08.2016 del Ministero dell'Intero e del Manuale unico di rendicontazione dello SPRAR, prevedendo sostanzialmente una rendicontazione in base alle spese sostenute, sia più aderente alle finalità degli Enti del Terzo settore senza fini di lucro che ad operatori commerciali che non troverebbero riconosciuta la possibilità di preventivare né una quota per le spese generali né per l'eventuale utile;

- di formulare il bando di gara, comprendente le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera F, secondo i modelli di formulari di cui all'articolo 72 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 ed i formulari stabiliti dalla Commissione europea;

- di stabilire che i termini di pubblicazione sarà almeno pari a giorni 35, così come indicato all'art. 60 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, decorrente dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 2, comma 6 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02.12.2016;

- di procedere all'affidamento secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto stabilito dall'art. 95, comma 3 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio;

- di stabilire che la ripartizione del punteggio tra elementi dell'offerta tecnica e quelli dell'offerta economica sarà: 85 punti per l'offerta qualitativa e 15 punti per l'offerta quantitativa;

- di stabilire che i criteri e sub-criteri di valutazione dell'offerta tecnica saranno quelli definiti ed indicati nel capitolato speciale d'appalto approvato con la determinazione del Servizio Sociale dei Comuni dell'UTI n. 21 del 23.01.2018;

- di stabilire che, ai sensi dell'art. 24, comma 4 del Decreto 10.08.2016 del Ministero dell'Intero e dell'art. 35 della L.R. 31.03.2006, n. 6, è fatto divieto, pena la revoca dell'affidamento, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge, di subappaltare i servizi stessi;

- di stabilire che l'eventuale avvalimento dei requisiti di partecipazione sarà ammesso solo tra operatori facenti parte del Terzo settore;

- di stabilire i requisiti di capacità economica e finanziaria, ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50:

a) fatturato minimo annuo: di aver svolto attività nella presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale per un importo medio annuo almeno pari al budget annuo inerente il presente affidamento (€ 536.550,00), calcolato come media degli ultimi 3 anni (2015 – 2016 - 2017).

- di stabilire i requisiti di capacità tecniche e professionali, ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 in conformità a quanto stabilito dall'art. 21 del il Decreto 10.08.2016 del Ministero dell'Intero in :

a) pluriennale (almeno due anni) e consecutiva esperienza nella presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale dimostrata mediante attività e servizi in essere al momento della presentazione della domanda di contributo (le attività ed i servizi dovranno essere attivi almeno fino al 31.03.2018, data presunta di presentazione della domanda di finanziamento al Ministero).

- che l'attivazione dei servizi sarà in ogni caso subordinata alla concessione del finanziamento da parte del Ministero dell'Interno;

- di non procedere all'aggiudicazione al concorrente a cui siano stati aggiudicati servizi a norma dell'art. 143 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 negli ultimi tre anni;

- di stabilire che la durata della gestione dei servizi sarà di anni 3 a decorrere dalla sottoscrizione della convenzione con l'Ente attuatore.

3) - DI APPROVARE gli elaborati di gara, nei quali sono indicate le condizioni per la partecipazione dei concorrenti e le modalità di aggiudicazione e svolgimento della gara stessa, all'uopo predisposti dal Servizio competente e precisamente:

- bando di gara;
- disciplinare di gara;
- modelli allegati.

4) - DI PROCEDERE, ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e delle disposizioni indicate nel D.M. 02.12.2016 del Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti, alla pubblicazione del bando di gara e dei relativi allegati per un tempo almeno pari a 35 giorni come segue:

- sulla Gazzetta ufficiale della Comunità Europea;
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- su due quotidiani a tiratura nazionale e su due quotidiani a tiratura locale;
- sul sito dell'ANAC;
- sul sito dell'Osservatorio Regionale;
- sul sito internet del Comune;
- all'Albo pretorio.

5) DATO ATTO che con successivo atto l'UTI provvederà ad assumere i relativi impegni in bilancio in merito al contributo a favore dell'ANAC ed ad affidare le pubblicazioni obbligatorie (GURI e quotidiani).

6) - DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.

7) - DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell'ente e delle partecipate e che è stato verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale;

8) - DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell'art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n° 21, così come modificato dall'art. 11, comma 1 della L.R. 08.04.2013, n° 5.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 (“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.

Cervignano del Friuli, 25/01/2018

Il Responsabile del Settore
- Riccardo Mian